



COMUNE DI PUTIGNANO

Provincia di Bari

AREA 4[^] - POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE – AGRICOLTURA -
CONTENZIOSO – GIUDICE DI PACE - TRASPORTI

Ordinanza n. 22 /2018

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI NELL'ANNO 2018

IL SINDACO

- **Visto** l'art. 50 del D. L.gs n° 267 del 18/08/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- **Vista** la Legge n° 689 del 24/11/1981 (Modifiche al sistema penale);
- **Considerato** che, per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incombe con l'approssimarsi della stagione estiva e quindi di calura e di scarsità di precipitazioni atmosferiche il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti d'ogni genere;
- **Considerato** altresì che l'eventualità di tali fatti potrebbero arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche;
- **Rilevato** che le cause del deprecato fenomeno sono in gran parte imputabili all'abbandono dei predetti fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria nella conduzione degli stessi;
- **Ravvisata** la necessità di emanare provvedimenti che valgano a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità;
- **Vista** la L.R. n.38 del 12/12/2016 "*Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia*" ed, in particolare, gli obblighi e le prescrizioni ivi contenute, nonché il regime sanzionatorio previsto;
- **Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.266 del 30/04/2018 "*Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2018, ai sensi della L.353/2000, della L.r. 7/2014 e della L.r. 38/2016*", (Pubblicato sul BURP n.65 del 10 Maggio 2018), con il quale ai sensi dell'Art.1 è stato dichiarato "**lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, per tutto il periodo dal 15 giugno - 15 settembre 2018**" fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre il suddetto periodo;
- **In esecuzione** di quanto riportato all'art. 7 del predetto D.P.G.R. n.266 del 30/04/2018;

RENDE PUBBLICO

IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n.266 del 30/04/2018
"Dichiarazione periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi 2018" ai sensi della L.353/2000,
della L.r. 7/2014 e della L.r 38/2016.

Divieti su aree a rischio incendio boschivo (Art.2 D.P.G.R. n.242 del 02/05/2017)

- I. A integrazione delle norme contenute nel R.D. n.3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art.3 della Legge n.353/2000, durante il periodo di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art.2 della L.353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è **tassativamente vietato**:
 - accendere fuochi di ogni genere;
 - far brillare mine o usare esplosivi;
 - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 - tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;

- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotati di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agrosilvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

Bruciature – divieti (Art.2 L.r.38/2016)

1. E' vietata l'accensione e la bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggiere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato d'abbandono, incolti o a riposo.
2. Sulle superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano e sulle superfici irrigabili per le colture di secondo raccolto, le operazioni di accensione e bruciature delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole sono consentite nel periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi. Al di fuori di tali circostanze, l'accensione e la bruciatura di residui di colture cerealicole sono sempre vietate. La verifica dell'effettivo utilizzo del ringrano e della coltura di secondo raccolto sarà desunta, a livello particellare, dal fascicolo aziendale sulla base della destinazione colturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie.
3. La bruciatura delle stoppie prevista al comma 2 per colture cerealicole è consentita solo a seguito di preventiva comunicazione, inviata nella forma certificata prevista dalla legge, al sindaco competente e al Dipartimento agricoltura regionale. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la comunicazione, inviata dal proprietario o conduttore dei terreni dell'azienda agricola oggetto dell'operazione, deve pervenire ai suindicati destinatari almeno due giorni prima dell'inizio della bruciatura. Nella comunicazione i proprietari e i conduttori dei terreni devono indicare il giorno, il luogo e il responsabile del presidio della bonifica. Con deliberazione di Giunta regionale sono dettate le linee guida per il presidio, le modalità e prescrizioni dell'operazione di bruciatura, la bonifica finale, le opere di mitigazione e l'attività di vigilanza. Restano fermi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 8 (L.r.38/2016).
4. L'accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale è vietata nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. Nel restante periodo dal 1° ottobre al 31 maggio è possibile bruciare, sul sito di produzione, residui vegetali derivanti dall'attività agricola e forestale raggruppati in piccoli cumuli e non superiori a tre metri steri giornalieri a ettaro. Le operazioni di bruciatura sono effettuate a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme e assistite fino a totale esaurimento della combustione. Tali bruciature, nel periodo consentito, sono vietate in presenza di forte vento o di eccessivo calore (sono validi in tale caso i bollettini di pericolosità pubblicati dalla Protezione civile regionale). La bruciatura dei residui vegetali è sempre vietata a una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche anche nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza Presidente del Consiglio dei ministri 28 agosto 2007, n.3606 (Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione a eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione). Nelle aree naturali protette e nei siti "Natura 2000", le stoppie e i residui vegetali derivanti dalle attività selvicolturali agricole non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio fitopatologico regionale o in evidenti condizioni di impossibilità a eseguire altro tipo di distruzione, certificato dalla Sezione foreste regionale.

Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati (art.3 L.r.38/2016)

1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di

mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.

2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a metri 15 lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
3. E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.
4. I proprietari e i conduttori, a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.
5. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione almeno di 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
6. All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n.394 (Legge quadro sulle aree protette) e di quelle regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n.19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette della Regione Puglia) si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'ente di gestione.

Obblighi di gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie (art.4 L.r.38/2016)

1. Al fine di salvaguardare la vegetazione agricola e forestale presente in prossimità degli assi viari insistenti sul territorio regionale nonché per evitare problemi al regolare transito dei mezzi, le società di gestione delle ferrovie, l'ANAS S.p.A., l'Acquedotto pugliese S.p.A., la Società autostrade S.p.A., la Città metropolitana e le province, i comuni e i consorzi di Bonifica, provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo, da effettuarsi esclusivamente con mezzi meccanici, fisici o biologici, è tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi.
2. I gestori delle strade effettuano le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatore, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

Obblighi di gestori di strutture ricettive e turistiche (art.6 L.r.38/2016)

1. I Proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e classificate all'interno della pianificazione comunale di emergenza a rischio elevato, realizzano entro il 31 maggio di ogni anno una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile,

lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale. Sono fatte salve le distanze di protezione previste dal decreto del Ministero dell'interno 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistiche-ricettive in aperta campagna (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone) ovvero da altra normativa di prevenzione incendi emanata dal Ministero dell'interno.

Obblighi di gestori di attività ad alto rischio (art.7 L.r.38/2016)

2. I limiti di sicurezza e il compimento delle operazioni di cui all'Art.6 (L.r.38/2016) sono obbligatori anche per i proprietari, i gestori e i conduttori di attività commerciali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità.

Obblighi dei conduttori di superfici agricole e forestali (art.8 L.r.38/2016)

3. I proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali mettono in atto tutte le misure idonee a prevenire l'innesco e la propagazione degli incendi anche nel rispetto di quanto previsto dalla condizionalità agricola ai sensi della normativa vigente.
4. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali sono tenuti a rispettare la buona pratica agricola nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali affinché non si creino condizioni favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi e allo sviluppo dei parassiti.
5. La mietitura delle colture cerealicole deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade.

In conseguenza,

ORDINA

Ferme restando le disposizioni espressamente previste dall'art.59 del T.U.L.P.S., **dalla L.R. n.38 del 12/12/2016** e dal **D.P.G.R. n. 266 del 30 Aprile 2018** che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- Il rispetto di tutte le norme riportate nella L.R. n.38 del 12/12/2016 "*Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia*" e nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.266 del 30/04/2018 - *Dichiarazione periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi 2018*" ai sensi della L. 353/2000, della L.r.7/2014 e della L.R. 38/2016;
- **Di confermare il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2018 lo stato di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate, arborate, coltivate, incolte e a pascolo del territorio comunale;**
- In caso di necessità contingenti e mediante apposito provvedimento adottato dalla Regione Puglia, i termini temporali (15 giugno-15 settembre), potranno essere da quest'ultima anticipati al 1 giugno e/o posticipati al 30 settembre, con efficacia anche sul territorio comunale, intendendosi esteso il periodo di vigenza della presente Ordinanza ai nuovi termini eventualmente stabiliti dalla Regione Puglia, senza necessità di adozione di ulteriore provvedimento sindacale;
- **Chiunque avvisti un incendio** che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, ai sensi dell'Art. 1 del D.P.G.R. n.266/2018, a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

INVITA

- **I proprietari, conduttori e/o gestori** a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze dell'intero territorio a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali e/o le banchine prospicienti i predetti siti mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie.
- **I cittadini a segnalare al Comando di Polizia Locale – 080/4911014** situazioni di pericolo derivanti dallo stato di abbandono di dette aree.

RENDE NOTO

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato con l'obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria, che ai trasgressori alle disposizioni della presente Ordinanza, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del citato D.P.G.R n.266 del 30/04/2018, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n.353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14. (Art.5 DPGR n.242/2017);
- Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della L.r. nr.38 del 12/12/2016 (Sanzioni - art.12), oltre a quanto previsto dall'art.10 della Legge 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:
 - *da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizie delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;*
 - *da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dei casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;*
 - *da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla citata L.r n.38/2016;*
 - *da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;*
 - *da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite.*

A V V I S A

Ai sensi dell'art.3, comma 4 della L. n.241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al T.A.R. Puglia, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

A norma dell'Art. 4 della Legge n. 241/90 il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Scalini, Dirigente della AREA 4^ - POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE – AGRICOLTURA - CONTENZIOSO – GIUDICE DI PACE – TRASPORTI.

DISPONE

La Polizia Locale, il Gruppo Carabinieri Forestale e gli altri Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge.

Copia della presente Ordinanza, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul portale istituzionale del Comune di Putignano www.comuneputignano.it, viene notificata al Comando di Polizia Locale di Putignano, alle Associazioni locali di Volontariato Protezione Civile *OPER - RANGERS - OVERLAND OVUNQUE*, e, comunicata al Prefetto della Provincia di Bari, alla Regione Puglia (Settore Protezione Civile), alla Città Metropolitana di Bari, al Comando Stazione Carabinieri di Putignano, al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Noci, al Comando Guardia di Finanza di Putignano, al Distaccamento dei VV.FF. di Putignano, al Comando Polizia Stradale di Castellana Grotte, ed agli altri Enti interessati alle predette prescrizioni, all'Ufficio URP comunale per la massima diffusione.

Dalla Residenza Municipale, addì 17 MAG 2018

Il Responsabile di Protezione Civile

Dott.ssa Maria Teresa Scalini

IL SINDACO

(Domenico Giannandrea)

Sede Municipio: Via Roma, 8 - CAP 70017 - Centralino 080.4056.111 - Fax Generale 080.4934.688

Web: <http://www.comuneputignano.it> - E-Mail : protocollo@cert.comune.putignano.ba.it